



Università degli Studi di Ferrara  
Dipartimento di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate  
Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
*Rosa Maria Gaudio*

**DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA**  
**IL CONTRASTO: creazione di una rete**  
**multidisciplinare per l'intervento sul territorio**  
**Martedì 22 Novembre 2011**

Gli aspetti legali dell'intervento medico  
nei casi di violenza  
intra-familiare e extra-familiare

# PROBLEMATICHE TECNICHE

- TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE
- TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO
- TRASFORMAZIONE DELL'INFORMAZIONE IN MOMENTO ANTIGIURIDICO (ASPETTI DIAGNOSTICI)
- DELICATEZZA DELL'ATTO
- ASSUNZIONE DI ELEMENTI ETNO/SOCIALI E FAMILIARI
- CONTROLLO DIRETTO
- TEMPESTIVITA' (MA OCULATEZZA)
- VINCOLI DI SEGNALAZIONE
- OBBLIGATORIETA'
- FACOLTATIVO

- le norme penali sono caratterizzate da una descrizione della condotta criminosa quanto più oggettiva e precisa, in modo da ridurre al minimo gli spazi di valutazione discrezionale nella concreta individuazione dei fatti penalmente rilevanti.
- l'esigenza della norma implica atteggiamenti idonei e corretti durante tutto l'arco di intervento del professionista sanitario, allo scopo di tutelare il diritto alla salute della vittima e concedere elementi eventualmente utilizzabili in una o più delle diverse fasi procedurali

## CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – SENTENZA 11 novembre 2011, n.41011



I comportamenti volgari, irrispettosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando, valutati unitariamente, evidenziavano l'esistenza di una volontà finalizzata a realizzare un regime di vita avvilente e mortificante per il coniuge stesso.

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte è chiamata a valutare la responsabilità penale di un marito che per anni aveva fatto vivere la moglie in un clima di terrore, tanto da cercare riparo prima dai figli e poi addirittura da dormire in automobile. I giudici di legittimità confermano la sentenza impugnata, affermando che la penale responsabilità dell'imputato emergeva dalle ripetute manifestazioni di violenza sia di carattere fisico, mediante percosse, sia di carattere morale, mediante ingiurie ed umiliazioni, comportamenti sistematicamente espletati durante la convivenza ventennale.

# CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE

## Sentenza 12 marzo - 2 luglio 2010, n. 25138

- **perchè sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche e vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abituamente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza. Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto provati "uno stato di tensione" tra i coniugi e uno "stato di sofferenza" della donna, ritenuti significativi di una condotta abituale e sopraffazione da parte del coniuge**
- Gli elementi a giudizio non risultano però idonei a rappresentare un'**abitualità** della condotta vessatoria dell'imputato.
- I fatti incriminati sono solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata, e, stando al tenore della imputazione, **appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di circa tre anni**, per i quali è intervenuto **remissione della querela, che non rendono di per sè integrato il connotato di abitualità** della condotta di sopraffazione richiesta per l'integrazione della fattispecie in esame; tanto più che, come puntualizzato dalla Corte di appello, la condizione psicologica della donna, **per nulla "intimorita"** dal comportamento del marito, era **solo** quella di una persona "scossa...esasperata...molto carica emotivamente".
- Anche sul piano soggettivo, non risulta offerta dai giudici di merito alcuna indicazione che deponga per la sussistenza, in capo all'imputato, di una **volontà sopraffattrice idonea ad abbracciare le diverse azioni e a ricollegare ad unità i vari limitati episodi di aggressione alla sfera morale e fisica del soggetto passivo.**
- Stanti tali evidenti carenze probatorie, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

# Abusi sessuali intrafamiliari

## ■ 1) *Gli abusi sessuali manifesti (sfruttamento sessuale e/ o pornografia)*

abusanti: padri e figure maschili a connotazione paterna (nuovi partner); madri; fratelli e sorelle maggiori; nonni, zii conviventi

## ■ 2) *Gli abusi sessuali mascherati (le pratiche genitali inconsuete; l'abuso assistito).*

Le pratiche genitali inconsuete, quali i lavaggi dei genitali, le ispezioni ripetute (anali, vaginali), le applicazioni di creme nascondono a volte gravi perversioni o strutture fobico-ossessive o psicotiche dei genitori responsabili dell'erotizzazione di questi comportamenti connotati da una forte intrusività sessuale che può danneggiare la coscienza corporea del bambino. Questi abusi si accompagnano talvolta a macchie discromiche nell'area anogenitale dovute all'applicazione incongrua di pomate e creme vaginali, alle abluzioni o ad alterazioni fisiche e infezioni ricorrenti.

Occorre comunque sottolineare che queste pratiche sono sovente oggetto di denunce infondate di abuso sessuale all'interno di conflitti che accompagnano o seguono una separazione coniugale, o nascondono problematiche psicologiche all'interno del nucleo familiare

Abuso assistito: in questa forma di abuso i bambini vengono fatti assistere all'attività sessuale dei genitori, non come fatto occasionale ma su precisa richiesta dei genitori stessi.

## ■ 3) *Le denunce infondate, o falsi positivi (abusi dichiarati ma in realtà non concretamente consumati)*

- • convinzione errata, a volte delirante, che il figlio o la figlia sono stati abusati;
- • fraintendimento delle parole dette da un bambino;
- • consapevole accusa di un coniuge contro l'altro coniuge;
- • effetto di una sindrome di alienazione genitoriale;
- • dichiarazione non veritiera o esagerazione da parte dello stesso minore;
- • dichiarazione sorta all'interno di interviste suggestive (Dettore e Fuligni, 1999; Camerini, 2006).

Occorre sempre tenere presente che il coinvolgimento di un bambino in una denuncia infondata, specie allorché da essa derivano provvedimenti giudiziari e psicosociali che incidono sulle relazioni intrafamiliari, può produrre effetti negativi sul suo funzionamento psicologico, sociale ed adattivo sovrapponibili a quelli che si verificano nelle condizioni di abuso realmente esperite (Fonagy e Sandler, 1997).

Fino agli anni settanta campeggiava l'idea per la quale, essendo il matrimonio fonte di obblighi di mutua assistenza fisica e morale, dall'unione coniugale ne deriverebbe un vero e proprio *diritto alla prestazione sessuale*.

- L'abuso "tra le mura domestiche" produce danni ben più gravi da un punto di vista psicologico rispetto ad una violenza "esterna", in particolare qualora ricorrano alcune condizioni quali, ad esempio, uno stretto legame con la persona che effettua l'abuso; il nascondimento dell'abuso o il non riconoscimento nell'ambito dell'ambiente familiare; l'incapacità di parlare dell'accaduto.
- Ebbene è pienamente condiviso che la costrizione possa essere tanto fisica quanto psichica, senza che sia necessaria una certa rilevanza quantitativa; l'importante è che tale imposizione sia in grado di vincere, nel caso concreto, la refrattarietà della vittima.
- L'idoneità della violenza e della minaccia a pregiudicare e fuorviare la volontà della persona offesa andrà valutata non in maniera astratta, ma alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive.

Cassazione – Sez III penale – sentenza 11 luglio-20 ottobre 2006, n. 35242  
*In tema di reati sessuali, sussiste violenza sessuale anche quando la moglie non si oppone al rapporto sessuale, al quale acconsente in quanto costretta dai pregressi comportamenti di minaccia e violenza posti in essere dal coniuge e per lo stato di sottomissione derivante dall'essere anche vittima di continui maltrattamenti; tale condizione di implicito dissenso è certamente conosciuta o conoscibile dall'autore della violenza sessuale.*

- L'assunto della difesa in merito al delitto di violenza sessuale si fondava sull'insussistenza di alcuna prova, non attribuendo nessuna rilevanza alle dichiarazioni della persona offesa unitamente all'inesistenza di violenza e/o minaccia. Quanto al delitto di maltrattamenti, se ne sosteneva la non applicabilità stante la genericità delle dichiarazioni rese dalla donna in ordine agli episodi incriminati oltre all'episodicità degli stessi.
- In virtù della previsione normativa si possono individuare due tipologie di violenze: quella posta in essere mediante azione diretta, vale a dire con **violenza, minaccia, abuso di autorità**, e quella realizzata tramite **induzione** ovvero con **inganno**
- La **minaccia** consiste nel manifestato proposito di causare un danno alla vittima, coartandone la volontà al fine di farle accettare l'atto perseguito.
- La **violenza** si esplica, invece, nell'esercizio di una forza atta a vincere le resistenze della vittima.



- Ai fini della sussistenza del delitto **non occorre che la coartazione fisica e/o morale annulli *in toto* la volontà della vittima**, è rilevante solo che la predetta condotta limiti la libera determinazione della persona offesa.
- Questa affermazione conduce alla tematica del dissenso e del ruolo e dell'entità che viene ad assumere.
- Il **dissenso** della persona offesa al compimento dell'atto sessuale è **elemento costitutivo** del delitto ex art. 609 *bis* cp di talché l'eventuale consenso del partner esclude la tipicità del fatto.
- La violenza deve essere causa effettiva dell'evento: la vittima deve esser stata necessariamente costretta e dissenziente.
- Non occorre che la vittima espliciti la sua ritrosia fino allo stremo delle sue forze. La sanzione penale opera quand'anche il soggetto passivo non abbia invocato aiuto o dato l'allarme.
- Il delitto sussiste non soltanto, dunque, qualora ci sia stata una lotta suscettibile di lasciare segni sulla vittima, ma anche quando la concessione alla prestazione sessuale sia avvenuta al fine di porre fine ad una angosciosa situazione insopportabile.
- In tale evenienza il consenso non è libero, è un consenso coatto, rapito.
- La condotta del soggetto passivo non può essere parametrata a canoni comportamentali prevedibili e maturati nel corso dell'esperienza, nei casi in cui la violenza operi alla stregua di condizioni di tempo e di luogo di abituale affidabilità.
- E, dunque, lo scenario in cui si muovono la vittima e l'aggressore qualora vivano in un rapporto di coniugio è singolare.

## ■ TIPOLOGIA DEGLI STALKERS (da Mullen et al.)

- RIFIUTATO incapace di accettare la fine di una relazione intima
- IN CERCA DI INTIMITA' deciso a trasformare in relazione intima un rapporto superficiale o coinvolgere una persona sconosciuta
- INADEGUATO inconsapevole della inadeguatezza, controproduttività dei propri tentativi di coinvolgere la vittima in una relazione intima
- PARANOIDE motivato al comportamento dall'intento di vendicarsi da ingiustizie e/o torti veri o presunti
- PREDATORE caratterizzato da comportamenti di controllo ossessivo della possibile vittima prima dell'azione (spesso si tratta di un assalto sessuale)

## ■ TIPOLOGIA DEGLI STUPRATORI (Holmes e Holmes, 1996)

- STUPRATORE PER *COMPENSAZIONE*
  - È il meno violento e aggressivo. Generalmente, è un soggetto scarsamente dotato di competenze sociali, con un senso di autostima estremamente basso e prova sentimenti di inadeguatezza.
- STUPRATORE PER *RABBIA*
  - Lo scopo è “far male alle donne” e, nelle sue fantasie, vorrebbe violentare tutte le donne del mondo per far pagare a tutto il genere femminile le ingiustizie, vere o presunte, che crede di aver ricevuto dalle donne della sua vita. È un aggressore piuttosto violento e socialmente competente.
- STUPRATORE PER *POTERE*
  - Per questo tipo di soggetto, lo stupro rappresenta uno degli strumenti migliori per manifestare la propria virilità e il dominio su di un'altra persona. E' convinto che si tratti di un diritto connaturato all'uomo nei confronti delle donne. Il livello di aggressività è molto alto ed ha lo scopo di garantirsi la completa sottomissione della vittima.
- STUPRATORE PER *SADISMO*
  - Si tratta del soggetto più pericoloso e il suo obiettivo principale è di esprimere nella realtà le sue fantasie aggressive e sessuali. Desidera infliggere dolore fisico e psicologico alla sua vittima e sono abbastanza aggressivi anche durante le normali attività quotidiane, soprattutto se vengono criticati oppure se loro richieste di soddisfazione personale sono posticipate.

## Donne medico, il 4% è vittima di violenza

1 giugno 2011

■ Il 4% delle donne medico rimane vittima di aggressioni fisiche e il camice non tutela, anzi può incentivarle. Il dato emerge dal primo rapporto su "Lavoro e famiglia, stalking e violenza" presentato ieri dall'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Roma, alla presenza del vice presidente della Camera dei deputati, **Rosy Bindi** e dei parlamentari **Ignazio Marino** e **Paola Binetti**. «La percentuale del 4%» ha sottolineato il presidente dell'Ordine, **Mario Falconi** «rappresenta una percentuale quasi doppia rispetto a quella delle donne italiane in generale, che è del 2,1% secondo dati Istat». La fenomenologia della violenza, ha precisato Falconi, ha molteplici profili, dalle critiche immotivate (59,5%) alle vere e proprie minacce (24,3%). Lo studio è stato realizzato tramite interviste a un campione di 1597 donne medico. «L'analisi dei risultati» secondo il consigliere dell'Ordine, **Gabriella Masi** «smentisce di fatto la percezione sufficientemente positiva che si ha della condizione del mondo medico al femminile». «E le politiche del paese» ha concluso Falconi «volte a lenire queste difficoltà sono poche. Ci aspetteremmo che, sulla base di questi allarmanti dati, la politica agisca di conseguenza».

# Le manifestazioni

- Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)
- difficoltà nell'apprendere
- regressione
- enuresi
- encopresi
- irrequietezza, aggressività, problemi/mutamenti dell'identità di genere
- interessi sessuali inappropriati all'età, masturbazione compulsiva, comportamenti sessuali promiscui
- disturbi alimentari, disturbi del sonno
- fobie
- attacchi di panico
- lesioni ano-genitali
- lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)
- autolesionismo; tentativi di suicidio

- Articolo 572 codice penale: maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
- Articolo 575 codice penale: omicidio
- Articolo 581 codice penale: percosse
- Articolo 582 codice penale: lesioni personali
- Articolo 594 codice penale: ingiuria.
- Articolo 595 codice penale: diffamazione.
- Articolo 610 codice penale: violenza privata.
- Articolo 612 codice penale: minaccia.
- Articolo 614 codice penale: violazione di domicilio.
- Articolo 635 codice penale: danneggiamento.

La legge 15 febbraio del 1996 n. 66 implicato il passaggio della fattispecie incriminatrice dai reati contro la morale ed il buon costume ai reati contro la persona. L'obiettivo è stato quello di accentrare il disvalore nell'offesa contro la persona anziché contro la morale pubblica, modificando sostanzialmente le ipotesi incriminatrici in materia, delitti sessuali, all'interno del codice penale dagli artt. 519 ss. agli artt. da 609 bis a 609 decies, e dal libro nono riservato "ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume" al libro secondo dedicato ai "delitti contro la persona".

La suddetta normativa ha disposto l'ingresso nel codice penale del delitto di violenza sessuale avendo eliminato la distinzione tra quelli previgenti di violenza carnale, che aveva come presupposto necessario una qualsiasi forma di compenetrazione carnale, e quello di atti di libidine violenti, creando tuttavia in più parti della dottrina sospetti di legittimità costituzionale per il difetto di determinatezza dell'inciso "atti sessuali".

**Legge 15 febbraio 1997 n. 66**  
**"Norme contro la violenza sessuale"**

**Art.1.**

1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

**Art.2.**

1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Il delitto di violenza sessuale è previsto dall'art. 609 bis c.p. il quale indica che

*“chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

*Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.*

Alla nozione di “atti sessuali” non sono da ricondurre unicamente i comportamenti antigiuridici che riguardano l’apparato genitale ma tutte le altre parti del corpo considerate erogene ed in grado di stimolare un qualsivoglia sentimento di eccitazione dell’istinto sessuale.



*Qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale integra il delitto di violenza sessuale.*

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37395 del 23 settembre 2004, condannando per il reato di violenza sessuale un alto magistrato che aveva ripetutamente toccato con mosse "improvvisi e repentine" il sedere di alcune impiegate dell'ufficio in cui prestava servizio.

Cassazione: è violenza sessuale la pacca sul sedere, anche se  
repentina e insoddisfacente

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 876/2005) ha stabilito che integra gli estremi della violenza sessuale il reiterato palpeggiamento libidinoso nel sedere di un soggetto quando lo stesso non è "in grado di ostacolare un tocco repentino ed imprevedibile".

I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "rientrano nella nozione rilevante ai fini della norma di cui all'art. 609 bis c.p., tutti gli atti sessuali indirizzati verso zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità, connotati dalla costrizione, abuso di inferiorità fisica e psichica" e che non "rileva ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, il fatto che l'atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo".


Il dolo generico costituisce l'elemento soggettivo sufficiente per la sussistenza del reato; l'intenzionalità dell'atto deve tuttavia essere accertata ogni volta in relazione alla particolarità della condotta non potendo essere sempre presunta  
(Cass. pen., 28 gennaio 1997, Canicola).

Fondamentale dunque ai fini delle indagini per l'accertamento del reato di cui all'art. 609 bis c.p. è l'accertamento della premeditazione del soggetto agente; non può sussistere responsabilità penale nei confronti del medico il quale, nell'esercizio della propria professione, toccasse a scopo terapeutico parti intime del corpo altrui.

# PROBLEMATICHE TECNICHE

- MEZZO DI PRODUZIONE
- NATURALE NON NATURALE
- RIPETITIVITA' DELL'ATTO
- MEZZO DI FISSAZIONE (es bilanciamento del bianco etc)
- ASSENZA DI ANAMNESI COMPLETA
- ASSENZA DI OBIETTIVITA' CLINICA COMPLETA

# INTERVALLO TEMPORALE



CLINICAL PRACTICE

## Care of the Adult Patient after Sexual Assault

<b>Step 1</b>	Consent and forms Checkbox history ● Narrative history ● Injury documentation Injury checkbox
<b>Step 2</b>	Control swabs (with use of sterile water)
<b>Step 3</b>	Toxicologic testing within 72 hr; indications include the following: Period of unconsciousness Lack of motor control Amnesia or confused state Patient's suspicion she was drugged
<b>Step 4</b>	Blood sample or saliva for victim's DNA
<b>Step 5</b>	Oral swabs and smears (if <24 hr since oral penetration)
<b>Step 6</b>	Fingernail scrapings (if patient scratched assailant or has debris under nail)
<b>Step 7</b>	Foreign-material collection: collect debris that falls as patient takes clothes off
<b>Step 8</b>	Clothing collection Underwear Ripped or torn clothing worn during assault  Examine full body for injuries or secretions, document on PE forms, and take pictures, if appropriate

### Important Elements of History

#### Medical History

Recent genital procedures, medical problems that might influence examination

#### Symptoms since Assault

Areas of pain, bleeding

#### Details of Assault

Details regarding possible penetration, lack of consent, use of threat or force  
 Time, place, surroundings  
 Number of assailants  
 Threats, force, weapons, restraints  
 Types of penetration (however slight)  
 Nongenital acts (licking, spitting, biting)  
 Loss of consciousness, loss of motor control, amnesia

#### Activities after Assault

Eating or drinking  
 Smoking  
 Vomiting  
 Urination, defecation, douching, enema  
 Bathing or showering  
 Changing clothes

#### Last Consensual Intercourse

<b>Step 9</b>	If bite marks present, swab lightly with 2 moist swabs
<b>Step 10</b>	Head-hair combings With patient in lithotomy position, examine for injuries and document
<b>Step 11</b>	Pubic-hair combings
<b>Step 12</b>	External genital swabs
<b>Step 13</b>	Vaginal swabs and smears
<b>Step 14</b>	Perianal swabs
<b>Step 15</b>	Anorectal swabs and smears (if <24 hr since penetration )
<b>Step 16</b>	Additional swabs Swabs from any areas of possibly dried semen or secretions Saliva
<b>Step 17</b>	Complete forms from step 1 Seal envelopes and sexual-assault kit

**Figure 2. Steps in Obtaining Samples for a Sexual-Assault Evidence-Collection Kit and Medical-History Taking.**

In collecting samples for an evidence-collection kit, two sterile cotton-tipped swabs are used simultaneously to collect samples. One of the swabs will be used for the crime laboratory, and one will be available for the defense if requested. Dry swabs are used to collect samples from moist areas, whereas swabs moistened with sterile water are used to collect evidence from dry areas. Swabs are air-dried, placed back in the sleeves, and then placed in an envelope. All evidence is placed in a paper (not plastic) envelope, since moisture may promote the growth of mold and destroy DNA. PE denotes physical examination.

Tutt'oggi la non punibilità di condotta violenta è pienamente riscontrabile in alcune giurisdizioni degli Stati Uniti d'America, è la c.d. *marital exemption*, adducendo sia la non eccessiva gravità del fenomeno e sia l'irrilevanza, a fini penalistici, di tale evenienza a fronte di un abuso compiuto da un perfetto sconosciuto.

- si accoglie il racconto della signora
- si esegue esame obiettivo, valutando comportamento e condizioni psico-emozionali della donna
- si descrive accuratamente ogni lesione (FOTOGRAFIE)
- si trattano le lesioni che richiedono un intervento immediato
- prelievo del sangue per TPHA-VDRL, epatite B e C, HIV
- prelievo delle urine per bHCG
- prelievo per eventuali esami tossicologici
- raccolta di materiale e di indumenti per esame del DNA
- tamponi senza terreno di coltura per tipizzazione del DNA (5-6)
- Vetrini smerigliati per ricerca di spermatozoi (6)
- Tamponi con terreno di coltura, per Chlamydia (1), per Gonococco(1), per Trichomonas (1)
- Buste di carta, per raccolta di materiale vario (indumenti, peli, stoffa etc)
- Antibiotici, quelli da somministrare per profilassi malattie infettive
- Anticoncezionale, post-coito
- Citofix, matita, busta con doppia tasca
- Moduli per richieste
- Macchina fotografica
- Assistenza durante la visita
- Tenere i rapporti con A.G. /Agenti P.G. (querela? Referto?)
- Trattamento dei prelievi di interesse “forense” (per ricerca nemaspermi ed analisi di DNA; per ricerca di sostanze xenobiotiche)
- Custodia dei prelievi di interesse “forense” (tamponi, vetrini, abiti, prelievi etc)
- Archiviazione della documentazione completa delle consulenze e della cartella clinica medico-legale



# ANAMNESI

- **Devono essere riportati:**
- • data, ora e luogo dell'aggressione
- • numero degli aggressori, conosciuti o no, eventuali notizie sull'aggressore
- • presenza di testimoni
- • minacce e eventuali lesioni fisiche
- • furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o altre sostanze
- • perdita di coscienza
- • sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo
- • se la vittima è stata spogliata integralmente o parzialmente
- • se c'è stata penetrazione vaginale e/o anale e/o orale unica o ripetuta
- • se c'è stata penetrazione con oggetti
- • se è stato usato un preservativo
- • avvenuta eiaculazione
- • manipolazioni digitali

- Anamnesi tendente a costatare:
- la corrispondenza al vero dell'accaduto, (sulla base della comparazione tra segni fisici e racconto reso),
- l'immediatezza del soccorso prestato, (un ritardo può consistere in un tentativo di mascherare il reale accaduto),
- l'attività svolta dalla vittima prima e dopo l'evento

# ESAME OBIETTIVO


- **E' importante riportare:**
  - tempo trascorso tra la violenza e la visita
  - precedenti visite presso altri operatori o presidi sanitari
  - pulizia delle zone lesionate o penetrate
  - cambio degli slip o di altri indumenti
  - minzione, defecazione, vomito o pulizia del cavo orale (secondo le diverse modalità della violenza)
  - assunzione di farmaci
  - previo consenso della vittima vanno segnalati i rapporti sessuali
- intercorsi prima o dopo l'aggressione (per una eventuale successiva
- tipizzazione del DNA dell'aggressore)


# ESAME OBIETTIVO

- Vanno cercate su tutta la superficie corporea, descritte e possibilmente documentate fotograficamente tutte le lesioni presenti specificandone l'aspetto, la forma e il colore, la dimensione e la sede.
- Le **lesioni** più comuni possono essere **di tipo contusivo** (ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni e fratture), dovute all'urto di una superficie corporea con una superficie piana o ottusa oppure essere provocate da un'arma.
- Le **ecchimosi** sono lesioni "chiuse" che si manifestano come una discolorazione (il colore varia a seconda dell'epoca di produzione e va da rosso-blu per le più recenti a verdastro, a marrone e infine giallo per le più vecchie) dovuta alla rottura di vasi sottocutanei che provocano una infiltrazione dei tessuti. La modalità di produzione di tale rottura può essere per compressione (es. un pugno), per suzione (es. un succhiotto), o per strappo (es. un pizzicotto). Variano di dimensioni, a seconda della superficie contundente e possono riflettere la forma dell'oggetto, per esempio, se piccole e tondeggianti possono essere attribuibili a dita, a seguito di afferramento violento o, se più grandi, a pugni, calci o urti contro il suolo.
- Le **escoriazioni** implicano una perdita di sostanza cutanea dovuta all'effetto di frizione di una superficie ottusa contro il corpo. L'irregolarità della superficie e la forza applicata si riflettono nella profondità della lesione. Escoriazioni lineari, parallele e superficiali possono rappresentare graffi, mentre vaste escoriazioni su dorso e glutei possono indicare il trascinarsi del corpo su una superficie. L'evoluzione delle escoriazioni avviene attraverso la formazione di croste sierose, siero-ematiche e ematiche.

## gli indicatori fisici in maniera analitica

- Per valutare se la presenza sia da ricondursi o no ad attività intenzionali, occorrerà verificare, la congruità della lesione rispetto al resoconto fornito.
- Evoluzione temporale: mutamento dell'aspetto e del colore, secondo il lasso di tempo considerato: Da 0 a 2 giorni, l'ematoma si presenta **gonfio e sensibile**,
  - Da 0 a 5 giorni, si presenta di colore **rosso - blu**,
  - Da 5 a 7 giorni, si presenta di colore **verde**,
  - Da 7a 10 giorni, si presenta di colore **giallo**,
  - Da 10 a 14 giorni, si presenta di colore **marrone**,
  - Da 2 a 4 settimane, l'ematoma si presenta **chiaro e sfumato**.







- **ESAME GINECOLOGICO**

- Può essere effettuato ad occhio nudo, ma sarebbe meglio utilizzare una lente di ingrandimento. Il colposcopio permette di evidenziare lesioni anche meno evidenti e di effettuare una documentazione fotografica.
- Va segnalata la presenza di lesioni recenti (arrossamenti, escoriazioni, soluzioni di continuo superficiali o profonde, aree ecchimotiche, sanguinamento o altro), specificandone la sede (grandi e piccole labbra, clitoride, meato uretrale, forchetta, perineo e ano).
- L'imene va descritto accuratamente specificando la presenza o meno di incisure e la loro profondità, in particolare se raggiungono la base di impianto e la presenza di eventuali lesioni traumatico-contusive recenti.
- L'esame con speculum deve essere effettuato per la raccolta degli eventuali spermatozoi dal canale cervicale, sede in cui permangono più a lungo, anche nei casi in cui la donna si sia lavata dopo la violenza.
- Se indicato e non traumatico per la paziente, può essere opportuno completare l'esame con una visita ginecologica bimanuale.





## Reperti da prendere in considerazione


### **Reperti ano-genitali:**


- eritema: arrossamento della cute o della mucosa ascrivibile a congestione capillare, più o meno associato ad edema;
- abrasione: lesione superficiale della cute provocata dall'applicazione di una forza tangenziale;
- ecchimosi: pigmentazione cutanea, associata o meno ad edema, provocata da trauma di tipo contusivo;
- lacerazione cutanea/mucosa a margini irregolari;
- cicatrice;
- discromia: variazione di pigmentazione circoscritta;
- sinechie: adesione fra superfici mucose ed epiteliali;

- **Tamponi per tipizzazioni genetiche**
- In base al tempo trascorso dalla violenza (massimo entro 7-10 giorni) vanno effettuati due tamponi sterili per la raccolta di spermatozoi e materiale genetico dell'aggressore nelle diverse sedi: vulva, fornice vaginale posteriore, canale cervicale, retto, cavo orale. Per ogni sede vanno effettuati due tamponi e il primo dei tamponi va strisciato su un vetrino da fissare con normale fissativo spray per l'esame citologico per la ricerca di spermatozoi.
- La persistenza degli spermatozoi nelle diverse sedi può variare da 6 ore (cavo orale) a 1-3 giorni (retto e genitali esterni) fino a 7-10 giorni (cervice).
- In base al racconto, tracce biologiche dell'aggressore possono essere ricercate sulla cute (tampone sterile asciutto e bagnato con fisiologica sterile) o sotto le unghie della vittima (che vanno in questo caso tagliate e conservate) e possono essere ricercati e raccolti eventuali peli pubici dell'aggressore con pettine nuovo a denti mediamente spaziati.
- Tutto il materiale raccolto deve essere conservato presso strutture dotate di freezer a  $-20^{\circ}$ / $-80^{\circ}$  che garantiscano una corretta conservazione delle prove raccolte e che consentano di rintracciarle con la sicurezza che non vi siano errori di attribuzione (garanzie sulla "catena delle prove"). La tipizzazione genetica, se richiesta dalla Magistratura, dovrà essere effettuata in centri di provata esperienza.

- **Screening delle malattie sessualmente trasmesse**
- Tamponi vaginali e/o cervicali per la ricerca di:
  - neisseria gonhorrea
  - trichomonas vaginale
  - clamydia trachomatis
  - batteriosi vaginale
- **Profilassi HIV**
- Il rischio di acquisire l'infezione da HIV da una singola violenza sessuale è da ritenersi, in base ai dati attuali, basso ma non facilmente quantificabile. Nei casi in cui il rischio di trasmissione è probabilmente alto (aggressore sieropositivo noto o tossicodipendente o con abitudini sessuali ad alto rischio, o proveniente da aree geografiche ad alta prevalenza di questa patologia, in presenza di lesioni genitali sanguinanti, o di rapporti anali o in caso di aggressori multipli) o se la vittima lo richiede, può essere somministrata la profilassi. Va discussa con la paziente la non sicura efficacia della terapia, la sua possibile tossicità renale, ematica, gastrointestinale e neurologica, la comparsa di effetti collaterali importanti, la necessità di controlli regolari durante la terapia.
- La terapia consigliata consiste in ZIDOVUDINA + LAMIVUDINA + INIBITORE DELLE PROTEASI. Va iniziata il prima possibile, probabilmente al massimo entro 12-24 ore, ma comunque mai oltre le prime 72 ore e continuata per 4 settimane. E' consigliabile fare riferimento a un centro specializzato per le malattie infettive che seguirà la paziente per il periodo della terapia e per il follow-up.
- **Intercezione postcoitale**
- Se sono trascorse meno di 72 ore è opportuno proporre l'intercezione postcoitale con LEVONOGESTREL 750 mg. 2 cps in unica somministrazione.

Un contenitore in plastica trasparente con tappo a vite di colore bianco recante una etichetta con stampata la dicitura "The ThinPrep Pap Test" e la scritta a mano "xxxxxxx". Il contenuto è rappresentato da circa 20 ml di liquido trasparente





Sistemi Analizzati:	[REDACTED]	Prelievi jeans A e C	Prelievo jeans F	Liquido (striscio vaginale) e felpa	Alleli estranei a M [REDACTED]
D3S1358	14, 17	14, 16, 17	14, 17	n.a.	16
HUM vWA	14, 18	17, debole 14 e 18	14, 18	n.a.	17
HUM FGA	21, 25	21, 22, 25	21, 25	n.a.	22
<b>Amelogenina</b>	<b>XX</b> Sesso femm.	<b>XY</b> Sesso maschile	<b>XX</b>	<b>n.a.</b>	<b>Y</b> (maschile)
D8S1179	14, 15	12, 14, 15	14, 15	n.a.	12
D21S11	29,30.2,32.2 (trisomia 21)	29,30, 30.2,32.2	29,30.2,32.2 (trisomia 21)	n.a.	30
D18S51	12, 14	12,14,19	12, 14	n.a.	19
D5S818	12, 12	11, 12	12, 12	n.a.	11
D13S317	10,12	8, 10, 12, 14		n.a.	8, 14
D7S820	11, 12	8, 10, 11, 12	11, 12	n.a.	8, 10
D16S359	11, 12	11, 12, 13	11, 12	n.a.	13
TH01	6, 6	6, 9	6,6	n.a.	9
TPOX	8, 12	8, 9, 12	8, 12	n.a.	9
CSF1PO	11-13	9, 12, 11, 13	11, 13	n.a.	9, 12

- **Esami tossicologici**

- In base al racconto, possono essere effettuati esami tossicologici ematici o sulle urine.
- E' importante che i campioni di sangue e urine raccolti in doppio per ulteriori e più sofisticate ricerche, da effettuare eventualmente in un secondo momento su richiesta dalla Magistratura, siano conservati in modo adeguato per impedire il deterioramento dei campioni ad opera dei batteri; comunque vanno tenuti in freezer che garantiscano una corretta conservazione delle prove e che consentano di rintracciarle con la sicurezza che non vi siano errori di attribuzione (garanzie sulla "catena delle prove").



- La distinzione tra reati a procedibilità d'ufficio, e reati a querela di parte è rilevante ai fini dell'obbligo di segnalazione che sussiste a carico di determinate categorie di soggetti.
- L'articolo 331 cpp prevede, che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, siano obbligati a denunciare all'autorità, i reati a procedibilità d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
- L'articolo 333, dello stesso codice invece, facoltizza, e non obbliga, i privati cittadini a segnalare all'autorità, i medesimi tipi di reati di cui siano venuti a conoscenza per qualunque ragione.



- L'obbligo di denuncia cade in capo ad un esercente la professione sanitaria in quanto Pubblico Ufficiale, o Incaricato di Pubblico Servizio o, anche, 'semplice cittadino', ma in ogni caso per situazioni / 'casi' **non** riguardanti l'assistenza od opera sanitaria direttamente prestata, per i quali **subentra** l'obbligo di Referto (art. 365 c.p.) con le relative modalità / previsioni / limitazioni

- il contenuto della denuncia deve contenere, le generalità se note, della persona offesa, le caratteristiche delle lesioni, e tutto ciò che può essere utile all'autorità per lo svolgimento delle indagini.
- La violazione dell'obbligo di denuncia, da parte dei soggetti tenuti alla stessa, non è sprovvisto di sanzione, questa è contenuta difatti nell'articolo 362 del codice penale, che disciplina la fattispecie del reato d'omessa denuncia.

- Si è affermato che i soggetti obbligati alla denuncia sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, (per i medici poi è previsto l'obbligo di referto, dall'articolo 365 del codice penale, nei casi di sospetto reato, a meno che questo non esponga la persona che chiede le cure ad un procedimento penale), residua una categoria di soggetti, che sono gli esercenti un servizio di pubblica necessità ex art.359 c.p., i quali sono esentati da tale obbligo.

- Un orientamento della giurisprudenza ha ritenuto, che i liberi professionisti, nell'esercizio della loro privata professione, non essendo richiamati dall'art.331 del c.p.p, ma ricompresi nell'art.359 del c.p., come esercenti un servizio di pubblica necessità, siano assimilabili ai privati cittadini ex art.333 c.p.p. e pertanto facoltizzati e non obbligati alla denuncia. In particolare essi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e l'eventuale denuncia, se e in quanto tendente a salvaguardare l'integrità della vita umana, potrebbe fungere da scriminante ed elidere l'antigiuridicità della violazione del segreto.

- il “Referto” è un obbligo **esclusivo** degli **esercenti le professioni sanitarie** medici, infermieri professionali, ostetriche ecc. **“che abbiano prestato la propria assistenza o opera”**.
- Per assistenza “si intende ogni atto o attività diagnostico-terapeutica esplicita su persona vivente indipendentemente dalla propria durata o continuità” (per esempio con finalità terapeutica, anche la medicazione di una ferita in Pronto Soccorso). Per opera “si deve intendere ogni attività sanitaria che abbia finalità di accertamento, indipendentemente dallo scopo terapeutico, ovvero ogni intervento singolo, occasionale o transitorio”.
- **L’obbligo deriva da “un intervento attivo sulla persona”**: il professionista sanitario limita infatti la propria incombenza alla **valutazione tecnica del fatto che ha richiesto il proprio intervento, senza indagare sulla natura giuridica del fatto che compete all’Amministrazione della Giustizia.**
- **La valutazione del professionista sanitario deve quindi riguardare l’aspetto clinico e le cause dello stesso, tenendo conto delle circostanze relative alla sua produzione (diagnosi differenziale, diagnosi e prognosi): in questo senso è del tutto diversa da quella che può essere sufficiente per il pubblico ufficiale ai fini della denuncia.**

- **PERCOSSA**: sintomatologia dolorosa, sia nel corpo (da pochi minuti a qualche ora, non concedendo spunti di malattia) sia nella mente (rapporto di sudditanza psicologica, di costante umiliazione oltre che di patimenti morali nella vittima). In questo caso la procedibilità è a querela da parte della persona offesa.

# 609/bis c.p. caso di procedibilità d'ufficio

Fatto commesso dal genitore o dal convivente di questi

fatto commesso da PU o inc PS nell'esercizio delle funzioni

fatto commesso ai danni di minore degli anni 14

atti sessuali commessi in presenza di minore degli anni 14

violenza di gruppo

fatto connesso con altro procedibile di ufficio (maltrattamenti, minaccia grave, lesioni gravi, abbandono di minori o incapaci, sequestro di persona)

# Art. 612bis: procedibilità d'ufficio

- In presenza dell'aggravante prevista dal 3° comma art. 612 bis (fatto commesso nei confronti di minorenne, persona con disabilità);
- quando connesso ad altro delitto per il quale si procede d'Ufficio;
- quando il soggetto risulta ammonito (in questo caso basta la reiterazione di un solo atto);
- La denuncia non è revocabile, se proposta.
- Le Forze dell'Ordine procedono a prescindere dalla denuncia.



## Esempi di reati che determinano la perseguibilità d'Ufficio degli atti persecutori

- Lesione personale superiore a 20 gg (art.582 c.p.);
- lesione personale gravissima (art 583, 2° comma c.p.);
- Violenza privata (art.610 c.p.);
- Minaccia (art.612, 2° comma);
- Procurato allarme (art.658 c.p.);
- Interruzione di pubblico servizio (art.340 c.p.);
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare, se il reato riguarda minori (art. 570 c.p.);
- Maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.);
- Omicidio (art. 575 c. p.);
- Violazione di domicilio (art. 614 IV comma c.p.);
- Danneggiamento informatico (art.635 bis c.p.)635 bis

<p><b>Maltrattamento art. 572 c.p.</b></p>	<p>"Chiunque ... maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito ...". Alcune pronunce della Corte di Cassazione riconoscono l'ipotesi di maltrattamenti anche per soli <i>abusi sessuali reiterati per un tempo apprezzabile</i>. In ogni caso, costituiscono maltrattamento non solo le violenze di tipo fisico ma anche le vessazioni psicologiche quali ricatti, inviti al silenzio, sottoposizione di materiale pornografico, ecc</p>	<p><b>Lesioni personali perseguibili d'ufficio art. 582 e segg. c.p.</b></p>	<p>Lesioni personali volontarie lievi, gravi e gravissime:  a) Se la malattia ha una durata superiore ai venti giorni  b) Se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 c.p.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lesioni personali gravi: pericolo per la vita; malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore al quaranta giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo;</li> <li>• gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile; perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; permanente e grave difficoltà della favella; deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso; circostanze aggravanti: utilizzo di armi o sostanze corrosive</li> </ul>
<p><b>Violenza privata art. 610 c.p.</b></p>	<p>"Chiunque, con violenza [581] o minaccia [612], costringe a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito ...". Con questo articolo viene ad essere tutelata la libertà di autodeterminazione, la libertà psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicitazione, così da punire il comportamento di colui che, mediante minaccia o violenza anche psicologica pone in essere atti idonei a realizzare pressioni sulla volontà altrui, al fine di costringerla a fare, tollerare od omettere qualcosa.</p>	<p><b>Atti osceni in luogo pubblico o aperto/ esposto al pubblico art. 527 c.p.</b></p>	<p>"Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [529: agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore] è punito ...". <i>Ad es.:</i> locali pubblici, aule scolastiche, carceri, luoghi di lavoro, spazi condominiali, scompartimenti ferroviari, autovetture ferme in luogo pubblico, locali visibili dalla strada, ecc.</p>
<p><b>Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato art. 611 c.p.</b></p>	<p>"Chiunque usa violenza [581] o minaccia [612] per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito ...". Casi in cui le violenze o le minacce sono finalizzate alla commissione di reati, tra i quali possono rientrare le false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria (art. 371 bis c.p.), la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), l'autocalunnia (art. 369 c.p.) ed il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).</p>	<p><b>Abbandono di persone minori o incapaci art. 591 c.p.</b></p>	<p>"Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba averne cura, ...". Tale circostanza ricorre in tutti quei casi in cui sussiste un rischio per l'incolumità della parte lesa.</p>
<p><b>Minacce gravi art. 612, 2° comma c.p.</b></p>	<p>"Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio"  <hr/> art. 339: circostanze aggravanti "se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travestita, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte".</p>	<p><b>Sequestro di persona art. 605 c.p.</b></p>	<p>"Chiunque priva taluno della libertà personale è punito ...". Sussiste quando la vittima viene privata per un tempo eccedente la effettiva commissione della violenza sessuale, ad esempio viene chiusa a chiave in un appartamento oppure nell'abitacolo di un'autovettura senza una concreta possibilità di fuggire o di invocare aiuto.</p>
<p><b>Stato di incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p.</b></p>	<p>"Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei [50], in stato di incapacità d'intendere o di volere ...". E' bene sottolineare le circostanze nelle quali la vittima viene posta in stato di incapacità di intendere e di volere mediante la somministrazione di sostanze.</p>	<p><b>Violazione di domicilio aggravata art. 614, ultime comma c.p.</b></p>	<p>"Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, ... se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato ...".  Deve intendersi violazione di domicilio aggravata dalla violenza o sulle persone - quando la violenza sessuale viene commessa da persona che entra o si trattiene nell'abitazione della vittima contro la volontà di quest'ultima - o dalla violenza sulle cose, ovvero dall'uso di armi.</p>

<p><b>Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione artt. 3 e 4 L 75/58</b></p>	<p>Legge Merlin - Legge 20 febbraio 1958, n° 75 "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui". In particolare all'articolo 4 sono previste una serie di aggravanti tra le quali: inasprimenti di pena in caso si sovrappongano agli atti con violenza, minaccia o inganno, se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata, se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia, se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o di impiego, se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; se il fatto è commesso ai danni di più persone.</p>	<p><b>Legge n. 154 del 5 Aprile 2001</b>  <b>"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"</b>  <b>Art. 1. (Misure cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)</b>  2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:  -<b>Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare).</b>  1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.  2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.  3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. ...  6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280».</p>
<p><b>Prostituzione minorile art. 600 bis, 2° comma c.p.</b></p>	<p>Con la legge 3 agosto 1998, n. 269, sono state identificate le "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". All'articolo 2 è dettagliato il reato di prostituzione minorile.  a) "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione ..."  b) "... chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica" (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenni di cui all'Art. 609-quarter).</p>	<p><b>Art. 2. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)</b>  1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:  «Titolo IX-bis.  <b>ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI</b>  <b>Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)</b>  Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.  <b>Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione)</b>  Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.  Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.  Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.  Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario».</p>
<p><b>Pornografia minorile art. 600 ter e quater c.p.</b></p>	<p>Già introdotte con precedente dettato legislativo (L. 269/1998), con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, sono state introdotte nuove "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", integrandosi in parte la terminologia della vecchia normativa.  a) "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche..."  b) "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto ..."  c) "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma ..."</p>	<p><b>Art. 2. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)</b>  1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:  «Titolo IX-bis.  <b>ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI</b>  <b>Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)</b>  Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.  <b>Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione)</b>  Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.  Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.  Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.  Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario».</p>
<p><b>Turismo sessuale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) art. 600 quinquies c.p.</b></p>	<p>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito ...". Già introdotte con precedente dettato legislativo (L. 269/1998), con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, sono state introdotte nuove "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", integrandosi in parte la terminologia della vecchia normativa.</p>	<p><b>Art. 2. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)</b>  1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:  «Titolo IX-bis.  <b>ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI</b>  <b>Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)</b>  Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.  <b>Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione)</b>  Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.  Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.  Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.  Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario».</p>

### **Art. 3. (Disposizioni processuali)**

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

•CAPO V-bis.

### **DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI**

**Art. 736-bis.**

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante ...

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

**Art. 5.(Pericolo determinato da altri familiari)**

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.



**MODALITA' OPERATIVE**

Donna che si presenta al medico dopo violenza sessuale

**ACCOGLIENZA**

Anamnesi:  
-circostanze dell' aggressione  
-modalità della violenza  
-cosa è successo dal momento della violenza alla visita attuale (cambio indumenti, lavaggi...)

Visita medica

Esame obiettivo generale  
-Stato di coscienza  
-Condizioni fisiche  
-Condizioni psichiche  
-Descrizione lesioni  
-Eventuali foto

Repertazione:  
-slip  
-vestiti se macchiati  
-capelli e peli  
-detriti, foglie...

Esame obiettivo ginecologico:  
-grandi e piccole labbra  
-perineo  
-forchetta  
-imene (forma, margini, sangue ed ecchimosi)  
-vagina  
-collo  
-utero ed annessi  
-ano (aspetto bordi, fissurazioni, sangue, ecchimosi, tono sfintere)

**Esami da effettuare**

Prelievi per ricerca spermatozoi e DNA:  
-cute  
-genitali esterni  
-fornici vaginali  
-canale cervicale  
-ano  
-cavo orale  
-scraping subungueale

Batteriologicalo vaginale

Prelievi ematici:  
-Lue  
-HbsAg  
-HCV  
-HIV  
-Ab anti Clamidia

Esami tossicologici:  
-Urine  
-Sangue  
-Capelli

Eeguire profilassi MST(Unica dose):  
Es: -Ceftriazone 250 mg (i.m.)  
-Azitromicina 1 gr (per os)

Test di gravidanza

**EVENTUALE DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Ev. Profilassi post esposizione da HIV

Eventuale contraccezione post coitale

\*in base al racconto della donna

# CONCLUDENDO ...

- DIAGNOSI
- PATOGENESI
- TEMPO DI PRODUZIONE
- MEZZO DI PRODUZIONE
- ESCLUSIONE
- RIPETITIVITA'
- ASCRIVIBILITA' ALL'EVENTO  
DENUNCIATO